

CIRCOLARE 10/2022

NOVITA' IN MATERIA DI CESSIONE DI CREDITI EDILIZI

28/02/2022

Il decreto correttivo al Sostegni ter (D.L. n. 4/2022) su bonus edilizi e cessione del credito (D.L. n. 13/2022), pubblicato venerdì 25 febbraio 2022, modifica nuovamente la disciplina in materia di cessione dei crediti derivanti dalle agevolazioni fiscali.

Il decreto Sostegni ter aveva introdotto la limitazione di una sola volta per la cessione del credito; il D.L. n. 13/2022 pone parziale rimedio in tal senso, prevedendo che, a fianco della prima cessione consentita nei confronti di qualsiasi cessionario, vi possono essere due ulteriori cessioni del credito che si devono però realizzare a favore di un istituto di credito, di un intermediario finanziario ovvero di un'impresa di assicurazione.

Viene poi inserito nell'ambito dell'articolo 121 del decreto Rilancio un nuovo comma 1-quater, che prevede che i crediti derivanti dall'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta non possono formare oggetto di successive cessioni parziali e a ciascuno è attribuito, a tal fine, un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni. Queste ultime novità sono applicabili con riferimento alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Il decreto correttivo inasprisce il quadro sanzionatorio connesso alla cessione dei crediti fiscali, prevedendo sanzioni molto invasive a carico dei professionisti coinvolti.

Sanzioni ai professionisti

Nell'ambito dell'articolo 119 del decreto Rilancio viene inserito un nuovo comma 13-bis¹ che prevede che il tecnico che, nel rilasciare asseverazioni non soltanto in ambito superbonus, ma anche delle altre agevolazioni fiscali, espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, **è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro**, con l'ulteriore aggravante che se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se' o per altri la pena è aumentata (non specificato nel quantum dal decreto).

Viene modificato il comma 14 dell'articolo 119 imponendo ai soggetti che rilasciano le asseverazioni di dotarsi di una copertura assicurativa con massimale pari agli importi degli interventi asseverati: anche in questo caso la previsione appare particolarmente penalizzante.

Il nuovo reato riguarda tutte le asseverazioni citate al comma 13 dell'art. 119 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020): in particolare, l'asseverazione dei requisiti tecnici per gli interventi di efficientamento, l'asseverazione di congruità delle spese e l'asseverazione dell'efficacia della messa in sicurezza antisismica.

STUDIO BORGONOVO

COMMERCIALISTA & CONSULENTE DEL LAVORO

Viale Monza n. 36 – 20833 Giussano (MB) - Tel. 0362/857036

La condotta consiste, anzitutto, nell'espone informazioni false: quindi, nell'indicare dati che non corrispondano alla realtà, a partire dall'attestazione falsa di congruità delle spese.

Vengono punite, poi, anche le omissioni "dolose" (e quindi volontarie) di informazioni rilevanti su requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso.

Utilizzo dei crediti di imposta sequestrati

Il decreto chiarisce poi i termini di utilizzo dei crediti d'imposta già sottoposti a sequestro penale nell'ambito di quei procedimenti aperti nei confronti di chi ha utilizzato il meccanismo della cessione dei crediti d'imposta per scopi illeciti.

Sul punto, l'art. 3 precisa che l'utilizzo dei crediti d'imposta, nel caso in cui tali crediti siano oggetto di sequestro disposto dall'Autorità giudiziaria possa avvenire, una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, entro i termini già previsti dagli articoli 121, comma 3, e 122, comma 3, del decreto Rilancio (cinque o dieci anni), aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo, fermo restando il rispetto del limite annuale di utilizzo dei crediti medesimi.

La norma interviene a smentire l'interpretazione rigorosa fornita dall'Amministrazione finanziaria secondo cui in caso di sequestro di crediti inesistenti da parte dell'Autorità giudiziaria, in quanto "cose pertinenti al reato", tali crediti diventano inutilizzabili dal terzo cessionario, anche in buona fede, al quale pertanto non resta che rivalersi nei confronti del cedente.

Il decreto correttivo non ha avallato questa interpretazione restrittiva, evitando così che i cessionari in buona fede, primi fra tutti gli intermediari bancari, possano essere - oltre che truffati - anche ulteriormente danneggiati.

Pertanto, in caso di frodi, non dovrebbe esserci nessuna conseguenza in capo all'acquirente in buona fede, limitando la responsabilità a chi beneficia dell'indebita detrazione, unitamente a chi abbia concorso nell'operazione fraudolenta.

Ulteriore novità per imprese edili

Per i lavori di importo superiore a 70.000 euro, l'accesso ai bonus fiscali richiederà di verificare che i lavori siano eseguiti da parte di datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Tale circostanza dovrà risultare dall'atto di affidamento dei lavori e venire indicato nell'ambito delle fatture che verranno emesse: la norma impone al soggetto che appone il visto di conformità di appurare il rispetto di tale condizione.

Questa ultima previsione si applicherà ai lavori iniziati successivamente al decorso di 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto: dunque **a partire dal 28 maggio 2022**.

Cordiali saluti

Lo studio

silvia.borgonovo@cifra83.it

Dott.ssa Silvia Borgonovo
Dottore Commercialista – Revisore Contabile

marco.borgonovo@cifra83.it

Dott. Marco Borgonovo
Consulente del Lavoro